

- r
- 1 Titolo e oggetto della manifestazione.** Il titolo ufficiale è: ORIGIN, PASSION AND BELIEF - Il Salone della Manifattura italiana. Il nuovo concept di ORIGIN, PASSION AND BELIEF prevede l'articolazione della Manifestazione su alcuni Cluster omogenei per posizionamento di mercato, livello qualitativo del prodotto e canali di distribuzione, così individuati: STONE, LEATHER, TECHNOLOGY, TEXTILE. La presenza in uno dei Cluster indicati viene confermata da parte di Italian Exhibition Group S.p.A. solo dopo aver effettuato un'attenta analisi della documentazione prodotta da parte dell'espositore. L'intera esposizione sarà caratterizzata da omogeneità e coordinamento di immagine anche nelle aree comuni e nei servizi.
 - 2 Organizzatori.** La Manifestazione è organizzata da Italian Exhibition Group S.p.A. (nel proseguo anche Organizzatore), con sede in Rimini, Via Emilia 155 e si svolge in concomitanza con la manifestazione MILANO UNICA sezione MODA IN – promossa ed organizzata da S.I.TEX S.p.A., con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta, 3 – e con la collaborazione e l'assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano Spa.
 - 3 Luogo e orario della Manifestazione.** La Manifestazione ha luogo nel quartiere fieristico Fiera Milano(Rho) con i seguenti orari: 9.00 – 18.30.
 - 4 Ingresso alla Manifestazione.** Alla Manifestazione potranno avere accesso gli operatori economici dei vari settori muniti di apposite tessere rilasciate direttamente dall'Organizzatore, anche su segnalazione delle ditte espositrici. E' vietato tassativamente l'ingresso ai visitatori generici e ai bambini inferiori ai 14 anni, anche se accompagnati dagli Operatori o dagli Espositori.
 - 5 Ammissione.** Italian Exhibition Group S.p.A. disporrà a proprio insindacabile giudizio e compatibilmente con i limiti degli spazi espositivi disponibili nel quartiere fieristico, l'accettazione delle Domande di adesione e la conseguente ammissione degli Espositori del settore che richiedono di partecipare alla Manifestazione. L'attività di ammissione degli Espositori e di assegnazione degli spazi espositivi costituisce libera estrinsecazione dell'attività commerciale privata, svolta in ambito concorrenziale, propria del mercato fieristico. Alcun diritto di aspettativa di sorta può derivare all'Espositore per pregresse partecipazioni alla Manifestazione, essendo l'assegnazione degli spazi espositivi effettuata con riferimento alla singola edizione della Manifestazione. La selezione degli Espositori e la correlata assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata dall'Organizzazione, anche tramite il supporto di esperti di settore, sulla base dei seguenti parametri:
 - il pregio e l'innovazione del prodotto o del processo produttivo;
 - le dimensioni economico - finanziarie conseguite dall'azienda, anche con riferimento all'attività di export dei beni prodotti;
 - la tipologia delle reti di vendita;
 - il livello quali-quantitativo degli investimenti realizzati nella promozione dei prodotti, con particolare riferimento alla presenza nei mercati esteri;
 - il rispetto dei diritti di privativa e dei principi disciplinanti il regolare e corretto svolgimento del libero mercato;
 - la coerenza del livello e della qualità della produzione con gli standard qualitativi della Manifestazione e con la sua mission;
 - il rispetto del regolamento di Manifestazione in occasione di partecipazioni a precedenti Edizioni della Manifestazione.
 - 6 Accettazione del Regolamento Generale.** Con la firma della Domanda di adesione e/o della Proposta di partecipazione, l'Espositore si impegna a partecipare alla Manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico, e tutte quelle prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'Organizzatore e da Fiera Milano Spa nell'interesse della Manifestazione e della sua ottimale riuscita.
 - 7 Iscrizione:** La Domanda di Adesione dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti da Italian Exhibition Group S.p.A. dovrà pervenire alla Segreteria di Italian Exhibition Group S.p.A. entro i termini fissati nella stessa, e dovrà recare la sottoscrizione della persona autorizzata o del legale rappresentante dell'impresa. Possono presentare la Domanda di Adesione le imprese, anche in forma individuale, nazionali ed internazionali, operanti nei settori merceologici della Manifestazione, purché non soggetti a procedure concorsuali, concordati preventivi o a procedure di liquidazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Gli Espositori che presentano la Domanda di Adesione devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte per la specifica attività svolta. I richiedenti hanno l'obbligo di dichiarare notizie esatte ed aggiornate e di dare tempestiva informazione a Italian Exhibition Group S.p.A. di ogni modifica intervenuta nelle circostanze oggetto delle dichiarazioni rese con la Domanda di Adesione. IEG conferma l'accettazione della Domanda di Adesione, inviando all'azienda richiedente una Proposta di Partecipazione, che l'azienda richiedente dovrà restituire sottoscritta per accettazione. La Proposta di Partecipazione, una volta sottoscritta, costituirà contratto vincolante. L'Azienda che revoca la propria adesione già manifestata e accettata da Italian Exhibition Group S.p.A., sarà tenuta a corrispondere l'intera quota di partecipazione, salvi i maggiori danni. I pagamenti delle somme dovute a Italian Exhibition Group S.p.A. dovranno avvenire secondo le modalità e le scadenze indicate nella Proposta di Partecipazione e al successivo art.22. Il mancato rispetto delle scadenze riportate nella Proposta di Partecipazione dà facoltà a Italian Exhibition Group S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in danno dell'Espositore ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il saldo degli addebiti per i servizi aggiuntivi richiesti ed erogati nel corso della manifestazione dovrà essere comunque effettuato entro il penultimo giorno di svolgimento della manifestazione.
NUOVA NORMATIVA IVA
Dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri **soggetti passivi d'imposta** non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei **non soggetti passivi IVA (es.privati)**; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita iva/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi **assolutamente necessario** che le Domande di partecipazione ci pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assoggettamento all'Iva italiana.
 - 8 Conferma di ammissione.** Italian Exhibition Group S.p.A. anche dopo la conferma della Proposta di Partecipazione, si riserva la facoltà, per ragioni logistico/organizzative, di modificare le posizioni e/o le dimensioni della postazione assegnata, così come di risolvere il contratto impegnandosi alla restituzione di quanto già eventualmente versato dall'Espositore senza che costui abbia null'altro a pretendere. Non è consentita la cessione del contratto di partecipazione e dei relativi crediti da parte dell'Espositore. La cessione, anche a titolo gratuito, della disponibilità a terzi di tutto o parte del proprio posteggio non è parimenti consentita. Eventuali co-esposizioni (per queste intendendo assegnazioni dell'area espositiva a due o più aziende) sono concesse solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore. Non rientrano in questa fattispecie, ma devono comunque essere previamente autorizzate dalla Direzione Generale, contestuali presenze nella stessa postazione espositiva di imprese facenti parte dello stesso gruppo societario e/o di imprese collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. In caso di provata co-esposizione non autorizzata, il personale di Italian Exhibition Group S.p.A. avrà facoltà di espellere dal quartiere fieristico la ditta ospitata sine titolo. Italian Exhibition Group S.p.A. al fine di consentire il regolare svolgimento delle Manifestazioni può disporre liberamente delle aree espositive e delle postazioni non utilizzate dall'Espositore al momento dell'apertura della Manifestazione anche se le aree sono state oggetto di conferma da parte dell'Organizzatore, salva la richiesta per eventuali risarcimenti del danno patito da Italian Exhibition Group S.p.A. a causa dell'inadempimento dell'Espositore concernente l'obbligo di allestire e presidiare la postazione.
 - 9 Assegnazione degli stand.** L'assegnazione degli stand viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale della Manifestazione, delle indispensabili ripartizioni per settori merceologici, delle esigenze tecnico progettuali dei saloni espositivi e delle indicazioni espresse dal richiedente. L'Organizzatore non è comunque vincolato da eventuali richieste di collocamento dello stand; le stesse, formulate dall'Espositore all'atto dell'invio della domanda di ammissione o comunicate successivamente, si intendono indicative e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare la posizione in un primo tempo assegnata, oppure di variare la conformazione e di aumentare o ridurre le dimensioni dello stand qualora le circostanze lo richiedano.
 - 10 Canone di Adesione.** Area Espositiva – Il modulo base ORIGIN è comprensivo di: n. 1 Stand preallestito 18 mq, iscrizione al catalogo online e guida pocket, tessere espositore, allacciamento elettrico e relativi consumi fino ad un massimo di 5 Kw di potenza impegnata per ogni 9 mq. Sono esclusi i servizi aggiuntivi i cui costi/oneri dovranno essere corrisposti entro il penultimo giorno di Manifestazione. I corrispettivi per l'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi sono riportati nella rispettiva modulistica di richiesta del servizio. Il canone di adesione e la quota di iscrizione sono comprensivi inoltre di:
 - riscaldamento o raffreddamento dei padiglioni;
 - assistenza tecnica all'Espositore nel periodo dell'esposizione e durante l'allestimento e la smobilitazione degli stand a cura di Fiera Milano Spa;
 - potenza elettrica installata fino a 5 KW;
 - sorveglianza generale del padiglione e prevenzione generale antincendio;
 - dotazione estintore a norma di legge;
 - servizio pulizia posteggi;
 - iscrizione nel catalogo ufficiale e nel sito internet della Manifestazione;
 - imposta comunale sulla pubblicità;**Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.639. A seguito di accordi conclusi con il Comune di Milano nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfetariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione che l'Espositore versa all'Organizzatore. Fiera Milano Spa provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.**
 - assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura tuttavia non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici S.I.A.E posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori e ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF –Consorzio Fonografici.
 - connessione WI-FI nel padiglione- base a 200 Kbps
 - 1 posto macchina;
 - Partecipazione alla eventuale serata o evento di gala;
 - Servizi assicurativi (articolo 25 del presente Regolamento Generale).**Stand virtuale sul catalogo online di Fiera Milano, www.expopage.net**
Fiera Milano Media Spa e Italian Exhibition Group S.p.A. hanno convenuto sull'importanza di fornire a tutti gli espositori un servizio di "fiera virtuale" a carattere permanente, che integri la presenza dell'espositore durante la manifestazione in oggetto. L'espositore, con l'accettazione del Regolamento Generale acconsente alla resa del servizio. La quota del servizio a carico di ciascun espositore è stata fissata in € 50,00 + 22% IVA (se dovuta vedi art. 7 del Regolamento Generale) DIRITTO FISSO. Il corrispettivo sarà fatturato da Italian Exhibition Group S.p.A. ed inserito nella fattura a saldo di cui all'art.22. **Si comunica inoltre che anche le linee o le doppie iscrizioni (che saranno presenti a catalogo ed in segnaletica) da parte delle aziende espositrici, dovranno versare l'importo fissato.**
 - 11 Catalogo Online Ufficiale** – L'Organizzatore contribuirà, senza responsabilità per errori ed omissioni, alla redazione dell'edizione del Catalogo Ufficiale nel sito di Milano Unica, che conterrà:
 - a) indice alfabetico delle Ditte Espositrici. Ogni espositore ha diritto ad inserzioni gratuite, con il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, il telefax e l'elenco dei prodotti esposti;
 - b) indice merceologico dei prodotti;
 - c) indice degli agenti indicati dall'Espositore.Si potranno effettuare ricerche in base a settore merceologico, padiglione, ragione sociale. Si visualizzerà un elenco di risultati evidenziato anche graficamente su una cartina interattiva.
Le notizie pubblicate sul Catalogo Online Ufficiale verranno desunte dall'apposita sezione per tutti gli Espositori, che dovrà essere compilata online in tutti i suoi particolari, nei termini indicati nello stesso. Oltre tali termini si garantisce l'inclusione della sola ragione sociale dell'Espositore. Italian Exhibition Group S.p.A. provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'Espositore, all'aggiornamento del sito web di ORIGIN, PASSION AND BELIEF con i dati che l'Espositore fornirà direttamente all'Organizzatore. Nessuna responsabilità può derivare da Italian Exhibition Group S.p.A. per l'omessa indicazione di nominativi e/o indicazioni di sorta forniti in ritardo rispetto alle scadenze comunicate da Italian Exhibition Group S.p.A., così come per errate compilazioni da parte dell'Espositore o per errori di impaginazione.
 - 12 Sistemazione e allestimento degli stand.** Il piano espositivo della Manifestazione si basa su stand modulari (di 9 mq). Non si accettano prenotazioni di spazio inferiori ai 9 mq, tranne che in caso di progetti speciali o casi specifici autorizzati dall'Organizzatore. Non è consentito agli Espositori posizionare arredi e strutture espositive di loro proprietà che eccedono l'altezza delle pareti perimetrali. Non è altresì consentito introdurre negli stand materiali ed oggetti che non siano pertinenti con le finalità espositive della manifestazione. Sono ammessi alla Manifestazione unicamente i seguenti prodotti:
 - Pietre, metalli preziosi, materiali alternativi, bijoux
 - Pelli, pelletteria, cuoio, valigeria
 - Tessuti, confezioni moda, pret a porter
 - Calzature, sneakers, occhiali, accessori mobile, valigeria, hi-fi, accessori uomo (coltelli, portachiavi, penne, ombrelli), sport, applicazioni digitali, caschi, orologeria, cappellaria.Nel caso dei macchinari non è ammessa l'esposizione e la commercializzazione di tutte le macchine, gli apparecchi e le attrezzature usati, revisionati, ricostruiti, ecc. Sono vietate tutte le scritte, i cartelli, nonché tutte le attività promozionali in qualsiasi modo svolte, comunque riferite a macchine, apparecchi, attrezzature usati, revisionati, ricostruiti, ecc.
I prodotti non rispondenti alla tipologia indicata nell'elenco dei beni ammessi alla manifestazione verranno subito estromessi dal Quartiere Fieristico a spese e rischio dell'Espositore. Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione della Direzione Operations di Italian Exhibition Group S.p.A. e negli orari o con le modalità stabiliti dal Regolamento Generale e Tecnico. È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire gli infortuni, i cattivi odori e l'emissione di gas e liquidi. Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia. Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose. È vietata ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand (consegna materiale pubblicitario e/o promozionale, presenza di personale che invita ad entrare nella postazione, et similia) a meno di previa ed espressa autorizzazione scritta dell'Organizzatore. È inoltre vietato reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico, così come promuovere attività e/o prodotti di soggetti diversi dall'Espositore. Il mancato rispetto del divieto disciplinato dal presente articolo dà facoltà a Italian Exhibition Group S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in danno dell'Espositore ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Il personale incaricato di Italian Exhibition Group S.p.A. è autorizzato ad eseguire accessi e verifiche nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell'Espositore. Il personale incaricato di Italian Exhibition Group S.p.A. ove appurasse violazioni delle norme contenute nel presente regolamento procederà alla relativa contestazione scritta con consegna di copia al personale presente nella postazione espositiva che varrà a tutti gli effetti come consegna e notifica all'Espositore. Con l'apposito Regolamento Tecnico e le "Disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio", Fiera Milano Spa fornirà le norme per la sistemazione e l'allestimento degli stand.
 - 13 Sicurezza del lavoro.** In caso di stand personalizzato e/o durante le operazioni di esposizione e sgombero della merce e/o durante lo svolgimento della Manifestazione, ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti degli stand ed ogni altra attività connessa. L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione "Espositori – Informazioni tecniche" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul sito web di Fiera Milano. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. **L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.** Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Responsabile dello stand", figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Responsabile dello stand" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano. In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile dello stand, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile dello stand dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all'Organizzatore.

L'accesso allo stand da parte delle imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Responsabile dello stand" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.

14 Sorveglianza degli stand. Fiera Milano Spa provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. Servizi speciali di Sorveglianza possono essere richiesti a Fiera Milano Spa, a pagamento tramite la piattaforma E-service. In ogni caso l'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente, l'Organizzatore e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. Gli Espositori, con proprio personale, sono tenuti a sorvegliare i loro stand dall'orario di apertura dei padiglioni fino all'ultimo momento della chiusura serale, così come dovranno provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti negli stand durante il periodo di allestimento e smobilitazione della Manifestazione, e per gli orari di apertura previsti. Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi a chiave in cassetti o armadi.

15 Danni agli stand. Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori, che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

16 Sgombro degli stand. Dopo la chiusura della manifestazione gli stand devono essere sgomberati al più tardi entro il termine previsto dalle "Disposizioni per le operazioni di smontaggio" predisposte da Fiera Milano Spa. In difetto Fiera Milano Spa non si assume responsabilità per le merci ed i materiali e quanto vi fosse depositato, e si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento senza alcuna sua responsabilità ed a spese rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno essere venduti all'asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti Di Fiera Milano Spa, sarà accreditato a favore dell'Espositore. La permanenza dei materiali della Ditta Espositrice nel Quartiere Fieristico comporta altresì l'obbligo di riconoscere a Fiera Milano Spa la quota di occupazione extrafiera dell'area. Inoltre non è consentito lasciare gli stand prima del termine dell'orario di chiusura completamente vuoti, senza nessuna collezione presente. Trasgredire tali regole comporterà da parte dell'Organizzatore ammende a partire da 300 euro.

17 Allestimento stand. Gli Espositori sono responsabili del rispetto degli orari di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende espositrici si trovasse all'interno del quartiere Fieristico oltre l'orario consentito, Fiera Milano S.p.A si riserverà la facoltà di sanzionare le società inadempienti.

18 Esposizione prezzi e vendita prodotti. E' assolutamente vietato all'Espositore esporre prezzi o vendere con consegna immediata in loco. L'infrazione al presente divieto comporta la chiusura immediata dello stand e il ritiro delle tessere di ingresso.

19 Fotografie e disegni. I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione di Italian Exhibition Group S.p.A. Resta invece consentito a Italian Exhibition Group S.p.A. medesima il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne. L'Espositore rilascia ogni più ampia e incondizionata liberatoria a Italian Exhibition Group S.p.A. per l'utilizzo dei dati, immagini (anche in forma fotografica o filmati) e notizie relative all'Espositore stesso, ai suoi collaboratori e all'azienda espositrice e ai prodotti esposti alla Manifestazione. I dati, le immagini e le notizie raccolte da Italian Exhibition Group S.p.A. e/o da suoi incaricati durante lo svolgimento delle rassegne potranno essere pertanto liberamente utilizzate da Italian Exhibition Group S.p.A. a scopi promozionali, di commercializzazione e di comunicazione (a titolo esemplificativo, realizzazioni di redazionali, comunicati stampa, servizi televisivi, materiale promozionale) sia in Italia che all'estero.

20 Altoparlanti e trasmissioni sonore. Negli stand e nei desk stampa specializzata non sono ammesse trasmissioni sonore a volume alto, ma solamente in sottofondo. L'Organizzatore potrà utilizzare gli altoparlanti installati nei padiglioni soltanto per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza.

21 Pubblicità. La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è consentita agli Espositori all'interno del proprio stand. Nessun manifesto potrà essere affisso dall'Espositore se non nel proprio stand.

E' vietata ogni altra forma di pubblicità all'esterno degli stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del quartiere fieristico. E' vietato far figurare nello stand nomi o marche di altre ditte espositrici e non La pubblicità - esclusa quella all'interno del proprio stand - potrà essere effettuata in ogni forma ammessa tramite Fiera Milano Spa o Ente da Essa delegato. " In caso di distribuzione di supporti fono videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n.633 dovranno essere preventivamente assolti i diritti bis della stessa Legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt.171 e sequenti Legge 633/41".

22 Termini di pagamento.

I termini di pagamento previsti nella Domanda di adesione e nella Proposta di partecipazione devono essere rispettati. Essi prevedono i seguenti versamenti a favore di Italian Exhibition Group S.p.A.:

• Il versamento del saldo della formula allestitiva prescelta alla restituzione della Proposta di partecipazione firmata e comunque entro e non oltre il 17 Maggio 2019.

Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l'amministrazione di FIERA MILANO SPA provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentati entro 10 giorni dalla chiusura della Manifestazione, trascorso tale termine non saranno più accettate.

L'estratto conto verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali "Easyservice" o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico. L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l'uscita; tali pass saranno abilitati all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

Tutti i pagamenti relativi a servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti, dovranno essere indirizzati a: Fiera Milano Spa – Sede operativa ed amministrativa SS del Sempione, 28 20017 Rho (MI) – Italia.

23 Rinuncia. L'Azienda che revoca la propria adesione già manifestata e accettata da Italian Exhibition Group S.p.A., sarà tenuta a corrispondere l'intera quota di partecipazione, salvi i maggiori danni.

24 Inadempienze dell'Espositore. Il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è essenziale per garantire il puntuale e corretto svolgimento della Manifestazione, anche in considerazione dell'elevata presenza di Espositori e operatori presenti all'interno del quartiere fieristico. In particolare il mancato puntuale adempimento degli obblighi a carico dell'Espositore previsti nei presenti articoli produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale caso la risoluzione si verifica al momento in cui Italian Exhibition Group S.p.A. dichiara per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. Ove la risoluzione intervenisse durante il periodo di svolgimento della Manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A., salva la richiesta del risarcimento del danno, potrà immediatamente disporre la chiusura della postazione e inibire l'ingresso al quartiere fieristico all'Espositore, ai suoi collaboratori e al personale dell'azienda espositrice.

25 DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

25.1 Dichiarazione di valore – l'Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'Art. 25.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione e eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

25.2 Polizza "All Risks" degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000 al costo di Euro 100,00 + IVA, ove applicabile, che verrà addebitato nella fattura di saldo del canone di partecipazione. E' data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori. E' prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito modulo, presente nella piattaforma E-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.

25.3 Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

25.4 Limitazioni di responsabilità – L'Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all'art. 25.2 che precede, ciascun Espositore accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità

26 Modifiche al Regolamento. L'Organizzatore e Fiera Milano Spa si riservano di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da essi giudicate opportune a meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatoriietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale l'Organizzatore si riserva anche il provvedimento di chiusura degli stand. In tale eventualità, l'Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.

27 Forza maggiore. In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la Manifestazione soppressa. In quest'ultimo caso l'Organizzatore assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuati, ripartirà sugli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i mq. sottoscritti, gli oneri residui nei limiti dell'anticipo cauzionale. Somme eventualmente disponibili verranno restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguite su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. L'Organizzatore non potrà essere citata per danni a nessun titolo.

28 Obblighi e responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. e di Fiera Milano Spa. Italian Exhibition Group S.p.A. risponde nei confronti dell'Espositore della consegna dello stand, come assegnato a mente dell'art. 9. L'Espositore, comunque, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. e Fiera Milano Spa da ogni responsabilità, nei limiti di cui all'art. 1229 cod. civ.

29 Disposizioni tecniche esecutive. Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale verranno comunicate a mezzo del Regolamento Tecnico; le stesse formeranno parte integrante del presente Regolamento.

30 codice etico e violazioni Il contraente/partecipante dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione della documentazione inerente la procedura di partecipazione, attraverso il sito <http://www.iegexpo.it/il-gruppo/codice-etico> del Codice Etico adottato da Italian Exhibition Group Spa, di rispettare ed aderire ai principi in esso contenuti. L'inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel suddetto Codice Etico, comporterà per il contraente la mancata accettazione della domanda di adesione e per il partecipante la risoluzione "ipso iure" del contratto, costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

31 Foro Competente. Il presente Regolamento, così come il contratto di partecipazione, è sottoposto alla legislazione e alla giurisdizione italiana. Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente regolamento e del contratto di partecipazione, sarà esclusivamente competente il foro di Rimini.